

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/167 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 febbraio 2022**

**relativo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta «Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg» (IGP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 54, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> prevede che la procedura di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 si applichi, mutatis mutandis, alla cancellazione di una registrazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (2) Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, la domanda del Lussemburgo relativa alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg» (IGP) deve essere cancellato dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
- (4) Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, tali cancellazioni sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (5) La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La registrazione del nome «Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg» (IGP) è cancellata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).

<sup>(3)</sup> GU C 334 del 20.8.2021, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l' 8 febbraio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---